



ENTE SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE
Ufficio Affari Legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 36 DEL 09.08.2022

OGGETTO: Assegnazione somme per il pagamento del compenso dell'Avv. Cirino Gallo per l'assistenza professionale prestata in favore dell'E.S.A. nel contenzioso c/Maurigi Francesco, S.C.A.R.L. Mediterranea Allevamenti in Liquidaz. ed Eredi Battiato Michele - Corte di Appello di Palermo-Sez. Terza Civile: sentenza n°1737/2017.

Riconoscimento debito fuori bilancio lett.e), comma 1, dell'art.73 del D.Lgs. 118/2011

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che a seguito del contenzioso istaurato nel 2004 dal sig. Maurigi Francesco, in proprio e nella qualità di amministratore unico della SCARL Mediterranea Allevamenti, contro questo Ente e nei confronti dei sig.ri Spinelli Giovanna, Battiato Francesco, Battiato Marianna e Battiato Stefania, nella qualità di eredi del sig. Battiato Michele (acquirente insieme al Sig. Maurigi Francesco del pacchetto azionario della suddetta società) connesso alla compravendita del pacchetto azionario della Siciliana Zootecnica in liquidazione, fino a quel momento di proprietà dell'E.S.A., dalla quale alienazione sarebbero derivati danni per perdite di gestione di Siciliana Zootecnica il Tribunale di Palermo-Terza Sez. Civile ha reso la sentenza n°1181/2012;
- che con la citata sentenza, il sig. Maurigi Francesco, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore di Mediterranea Allevamenti SCARL, e gli eredi Battiato sono stati condannati a corrispondere all'E.S.A., che si era costituita in giudizio contestando le richieste di controparte, avanzando al contempo domanda riconvenzionale, il corrispettivo della vendita del pacchetto azionario della Siciliana Zootecnica in liquidazione, fino a quel momento di proprietà dell'Ente, mai corrisposto dagli stessi, per l'importo di €335.696,98 cadauno oltre interessi moratori, nonché al risarcimento del danno subito per minusvalenze e maggiori passività esistenti nel patrimonio della stessa, ma non ha erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore dell'E.S.A per il mancato assolvimento degli impegni assunti da parte dei compratori; allo stesso tempo, però, ha riconosciuto agli acquirenti Maurigi ed eredi Battiato il diritto al minor valore complessivo del bene comprato pari ad €205.644,99 cadauno oltre interessi legali;
- che veniva quindi rigettata la domanda avanzata da E.S.A. di riconoscimento del risarcimento dei danni per l'utilizzo improprio delle quote latte da parte degli acquirenti della società Siciliana Zootecnica che, in spregio alla specifica clausola contrattuale, le avevano vendute a terzi senza nulla corrispondere all'E.S.A.;
- che, ritenuta tale menzionata sentenza passibile di impugnazione sotto diversi profili, con delibera E.S.A. n. 262/Comm. Ad Acta del 31/07/2012 è stato conferito all'Avv. Cirino Gallo, riconfermandogli per continuità di giudizio e coordinamento di difesa il mandato assegnatogli in primo grado, l'incarico per la proposizione di tempestivo appello avverso la medesima e per la sua esecuzione; pertanto si sono riproposte le domande spiegate in primo grado e non accolte e si è contestata l'ingiusta condanna dell'Ente al risarcimento nei confronti degli acquirenti che erano rimasti morosi;

che, istaurato il contraddittorio, nel quale si sono costituiti Francesco Maurigi e gli eredi Battiato, nella contumacia della Mediterranea Allevamenti, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'atto di appello proposto dall'E.S.A. e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti appellate;

CONSIDERATO che con nota del 03/10/2017 l'Avv. Cirino Gallo nel trasmettere copia della sentenza n°1737/2017 del 02/10/2017 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha definito il gravame avverso la pronuncia n°1181/2012 del Tribunale di Palermo, ha altresì preannunciato l'invio della fattura relativa alle spese, competenze ed onorari spettanti allo stesso per l'attività professionale nei confronti dell'E.S.A. in ragione della Deliberazione di incarico n°262/Comm. ad Acta del 31/07/2012;

VISTA la Deliberazione n°262/Comm. ad Acta del 31/07/2012, approvata dall'Organo Assessoriale di Vigilanza con nota prot.27819 del 06/09/2012 con la quale è stato conferito all'Avv. Cirino Gallo l'incarico di proporre appello avverso la sentenza n.1181/2012 del Tribunale di Palermo - III sez. civile-, nonché quello di procedere al recupero delle somme portate dalla sentenza n.1181/2012 del Tribunale di Palermo dovute all'ESA dai Sigg. Maurigi Francesco ed eredi Battiato Michele; con la quale infine si è deliberato di determinare con successivo atto deliberativo il compenso da corrispondere all'Avv. Cirino Gallo;

VISTA la fattura elettronica n°8 del 10/10/2017 trasmessa dall'Avv. Gallo di €20.806,61 al lordo della ritenuta d'acconto di €3.279,73 e di €3.752,01 per IVA.

VISTA la nota del 24/10/2017 con la quale l'Avv. Gallo, nel riscontrare una missiva dell'Ufficio Affari Legali relativa all'ammontare della parcella, precisa che la somma richiesta a titolo di compensi è stata determinata applicando gli onorari minimi previsti dal D.M. n°55/2014 per le controversie davanti la Corte di Appello aventi valore compreso tra € 520.000,00 ed €1.000.000, che è stato determinato in ragione della domanda giudiziale spiegata dall'Ente con l'atto di citazione in appello redatto dallo stesso;

ACCERTATO che la Corte Territoriale ha ritenuto di ricomprendere la controversia nella fascia di valore compreso tra €520.000,00 ed €1.000.000, liquidando alle controparti Onorari per la somma di 15.000,00 cadauna, oltre spese generali, IVA e Cpa, e che l'Avv. Gallo ha opportunamente adeguato la propria richiesta a quanto stabilito dallo stesso Giudice di Appello e di applicare i minimi di tariffa riducendo gli onorari ad €13.911,00, nonostante la Corte li abbia fissati in €15.000,00;

RITENUTO altresì che la mancata sottoscrizione del disciplinare d'incarico e il mancato invio della parcella presuntiva (nonostante dall'Ufficio Affari Legali richiesti con note prot 576 del 12/04/2012, prot. 4714/1670 del 07/10/2013 e prot.5640/2057 del 06/12/2013), possano essere superati atteso che ogni parcella presuntiva sarebbe stata comunque superata dalla pubblicazione della sentenza la quale fissa alla data del 02/10/2017, l'esatto ammontare degli Onorari che vanno calcolati secondo la tariffa vigente al momento della pubblicazione e nella misura dei minimi tariffari correttamente applicati dal legale, oltre alle spese generali ed alle spese imponibili di notifica e rilascio copie sentenze di primo grado;

ACCERTATO, altresì che il compenso richiesto dall'Avv. Gallo è comprensivo altresì degli onorari relativi all'attività posta in essere dal professionista per mettere più volte in esecuzione la sentenza di primo con tentativi di notifiche di atti di precetto e pignoramenti ai debitori Maurigi ed Eredi Battiato (nonostante risultati vani);

VISTA inoltre la nota del 04/12/2017 con la quale l'Avv. Gallo dichiara che con il pagamento dei compensi indicati nella ritrasmessa fattura n°8/2017 del 15/11/2017 (a seguito della contestazione ESA), il legale non avrebbe più nulla a pretendere per le prestazioni rese nel procedimento E.S.A./Maurigi ed Eredi Battiato di cui alla Delibera di incarico n°262/Comm.ad Acta del 31/12/2017;

RITENUTO che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, approvato con delibera

del C. di A. n. 32 del 29 giugno 2022, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, qual appunto è il presente provvedimento;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, doveroso procedere al riconoscimento del compenso richiesto dall'Avv. Cirino Gallo;

RITENUTO tale onere non più differibile e la cui mancata sollecita esecuzione esporrebbe questo Ente ad un ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario;

ACCERTATA l'effettiva utilità che l'Ente ha tratto dalla prestazione altrui: concetto, questo, di carattere funzionale, essendo l'arricchimento un concetto derivato, ossia teso alla misurazione dell'utilità ricavata (così *Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 1996 n. 6332*), nonché la congruità della spesa;

ACCERTATO che non è intervenuta, nella fattispecie, alcuna prescrizione estintiva: non essendo decorsi dieci anni dalla data di conclusione del procedimento in argomento;

CONSIDERATO che l'Ente, per motivazioni e responsabilità non ascrivibili allo stesso, ha operato per due EE.FF. consecutivi (2018 e 2019) in regime di gestione provvisoria a causa dell'impossibilità tecnica ad approvare i due bilanci previsionali di cui in argomento;

RITENUTO, nonostante quanto superiormente riportato, di dover adottare senza ulteriore indugio il presente provvedimento per le indicazioni di cui al D.lgs. 118/11 e ss.mm.ii. nonché per compulsare gli organi di controllo competenti per la individuazione di eventuali responsabilità contabili, amministrative, per il subito danno erariale;

PRESO ATTO del parere espresso in via preventiva dal C.d.R. in data 01/08/2022 parte integrante del presente provvedimento;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto;

PROPONE:

- di riconoscere all'Avv. Cirino Gallo il compenso richiesto per l'attività professionale espletata dallo stesso nel procedimento E.S.A./Maurigi ed Eredi Battiato di cui alla Delibera di incarico n°262/Comm.ad Acta del 31/12/2017 e portato dalla fattura elettronica n°8 del 15/11/2017 di €20.806,61 al lordo della ritenuta d'acconto di €3.279,73 e di €3.752,01 per IVA;
- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi di euro 20.806,61, è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, trovando copertura al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2022;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali
Dr. Marcello Caruso

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Enrico Salerno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

**AREA AFFARI GENERALI E COMUNI;
FONDO DI ROTAZIONE**

Il Reggente dell'Area

Il Dirigente

D.ssa Olga Rosa Elorero

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO: ID 18855

IMPEGNO: 07/2022

SUBIMPEGNO: _____

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Dirigente

Dr. Giuseppe Greco


ai sensi Art.20, 3° comma, L.R. n°19/05

Si rende il favorevole visto di legittimità

Il Direttore Generale f.f.

Il Dirigente incaricato

Dr. Franco Greco



DELIBERAZIONE n. 36

Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Assegnazione somme per il pagamento del compenso dell'Avv. Cirino Gallo per l'assistenza professionale prestata in favore dell'E.S.A. nel contenzioso c/Maurigi Francesco, S.C.A.R.L. Mediterranea Allevamenti in Liquidazione ed Eredi Battiato Michele - Corte di Appello di Palermo - Sez. Terza Civile: sentenza n. 1737/2017. Riconoscimento debito fuori bilancio - lett. E), comma 1, dell'art.73 del D.Lgs. 118/2011.

L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di agosto in Palermo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con l'intervento in video conferenza del Presidente On. Giuseppe Catania, è presente il Consigliere Avv. Rosario Marchese Ragona, è presente in video conferenza il Consigliere Sig.ra Vincenza Viola, per il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti sono presenti in video conferenza il Presidente Dr.ssa Caterina Agate e il componente Dr. Eustachio Cilea, è assente giustificato il componente Dr. Vincenzo Marinello .-

Nelle more della definizione della procedura per l'affidamento allo stesso dell'incarico di Direttore Generale f.f. assiste il Dirigente Dr. Franco Greco.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Deliberazione n. 31/C.A. del 29.06.2022 che ratifica le Determinazioni Presidenziale n. 01 e 02 del 15 e 23/06/2022 che autorizza il Dirigente Dr. Franco Greco a sottoscrivere tutti gli atti ritenuti indifferibili ed urgenti di competenza del Direttore Generale f.f.;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.P. n. 492/Serv. 1°/S.G. del 02 settembre 2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha rinnovato, per la durata di un quinquennio, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

Visto il D.P. n. 76/Serv. 1°/S.G. del 04.03.2022 con cui il Presidente della Regione integra il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTA la nota Prot. n. 7247/Pres. del 04 agosto c.a. che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 09 agosto 2022 alle ore 11,00 e invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del C. di A.;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità Contabile;

VISTO il parere del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti;

ATTESO che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c. 3 della

L.R. 19/2005;

RITENUTA la propria competenza;

RITENUTA l'urgenza e l'indifferibilità

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DELIBERA

All'Unanimità

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art.73 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di competenza, all'Avv. Cirino Gallo il compenso richiesto per l'attività professionale espletata dallo stesso nel procedimento E.S.A./Maurigi ed Eredi Battiato di cui alla Delibera di incarico n°262/Comm.ad Acta del 31/12/2017 e portato dalla fattura elettronica n°8 del 15/11/2017 di €20.806,61 al lordo della ritenuta d'acconto di €3.279,73 e di €3.752,01 per IVA;
- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi di euro 20.806,61, è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2022/2024, trovando copertura al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2022;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali per l'assunzione dell'impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento. .

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva-insistente in ambito di riconoscimento debito- sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall'Ufficio Organi Amministrativi, oltre che agli uffici di competenza per gli atti consequenziali, anche all' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti.



Il Presidente
On. Giuseppe Catania



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà nr. 203 – C.F. 80020830826
90143 Palermo (PA)

**Parere reso dal Collegio Straordinario dei Revisori - Allegato 1 -
Verbale nr. 15/2022 del 01.08.2022**

In data 01/08/2022, via Skype, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti, nelle persone di

Dott. Caterina Agate	Presidente in rappresentanza dell'Assessorato all'Economia	Presente telematicamente
Dott. Eustachio Cilea	Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente telematicamente
Dott. Vincenzo Marinello	Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente telematicamente

per procedere alla trattazione del seguente Ordine del Giorno: Riconoscimento debito fuori bilancio.

PREMESSO

-Che in data 25/07/2022 l'ESA, con nota trasmessa a mezzo mail, chiedeva parere sulla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: "Assegnazione somme per il pagamento del compenso dell'Avv. Cirino Gallo per l'assistenza professionale prestata in favore dell'ESA nel contenzioso c/Maurigi Francesco S.C.A.R.L. Mediterranea Allevamenti in liquidazione ed eredi Battiato Michele - Corte di Appello di Palermo-Sez Terza Civile: Sentenza n. 1737/2017. Riconoscimento debito fuori bilancio, lett. E) comma 1 dell'art. 73 D. Lgs 118/2011."

VISTI

- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n.6 del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- gli elementi forniti dall'Ente, in base ai quali è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili, ai sensi del citato articolo 194, comma 1, lettera e), ed, in particolare, relativo a spese per euro € 20.806,61 al lordo della ritenuta di acconto di € 3.279,73 e iva pari a € 3.752,01;



Eustachio Cilea

Vincenzo Marinello

08

CONSIDERATO CHE

- tale spesa deriva dall'acquisizione di servizi di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- per tale spesa risulta essere stata adeguatamente accertata l'esecuzione dell'attività, la congruità della richiesta, l'utilità del servizio per l'Ente e l'arricchimento per l'Ente;

TENUTO CONTO

- che le somme necessarie trovano integrale copertura finanziaria;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Assegnazione somme per il pagamento del compenso dell'Avv. Cirino Gallo per l'assistenza professionale prestata in favore dell'ESA nel contenzioso c/Maurigi Francesco S.C.A.R.L. Mediterranea Allevamenti in liquidazione ed eredi Battiato Michele - Corte di Appello di Palermo-Sez Terza Civile: Sentenza n. 1737/2017. Riconoscimento debito fuori bilancio, lett. E) comma 1 dell'art. 73 D. Lgs 118/2011."

Il Collegio raccomanda all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 - il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Caterina Agate (Presidente)

Dott. Eustachio Cilea (Componente)

Dott. Vincenzo Marinello (Componente)

